


DIRETTORE
(Dott. Ernesto PIZZICHETTA)

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l./FCT Holding spa a Socio Unico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI EX ART. 2506 TER C.G.

AL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE ASIMMETRICA

DI FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

A FAVORE DI FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.p.A.

Signori Soci,

sarete chiamati a discutere e deliberare sul progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica (di seguito, il "Progetto di scissione") di Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (di seguito, "FSU" o la "Società Scissa") a favore di Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. (di seguito, "FCT" o la "Società Beneficiaria"), redatto ai sensi dell'art. 2506 bis c.c. ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di FSU e dall'Amministratore Unico di FCT, rispettivamente, in data 30 gennaio 2018 e in data 30 gennaio 2018, in pari data depositato presso la sede e pubblicato sul sito internet di FSU.

1. Le finalità della scissione. Il contesto normativo

FSU è una società partecipata al 50% dal Comune di Genova e al 50%, indirettamente, dal Comune di Torino che detiene l'intero capitale di FCT che, a sua volta, detiene il restante 50% del capitale sociale di FSU.

FSU ha come oggetto sociale *"la gestione della partecipazione nel capitale di IREN S.p.A."* (di seguito, "Iren"), holding di un gruppo attivo nel settore dell'energia elettrica, gas, teleriscaldamento, servizio idrico integrato e ambiente, nonché di altri servizi di pubblica utilità.

L'operazione, che si descriverà più nel dettaglio nei paragrafi che seguono, è finalizzata consentire al Comune di Torino di ottemperare alla riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche che il legislatore ha richiesto alle amministrazioni locali, da ultimo con il D.lgs. 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Infatti, il 19 agosto 2016 è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in vigore dal 23 settembre 2016 ("Testo Unico"). Ai sensi del Testo Unico, come successivamente modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (*"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*), le amministrazioni pubbliche sono state chiamate ad effettuare, entro il 30 settembre del 2017, una ricognizione straordinaria del proprio assetto di partecipazioni e a predisporre un piano di riorganizzazione nell'ottica della razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni "inutili". Tali piani dovevano rilevare le: (i) partecipazioni societarie non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; (ii) società che risultino prive di

CF


dipendenti o composte da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; (iii) partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

La materiale dismissione delle partecipazioni così individuate dovrà avvenire entro un anno dalla data di conclusione della ricognizione e comunque entro il 30 settembre 2018.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Alla luce di tali disposizioni, il Comune di Genova e il Comune di Torino (di seguito, i "Comuni") hanno eseguito la ricognizione delle rispettive partecipazioni, evidenziando gli interventi di dismissione e razionalizzazione necessari.

All'esito di tale ricognizione, quindi, è emerso che il Comune di Torino si trova nella necessità giuridica di eliminare la partecipazione in FSU in quanto holding di secondo livello e il Comune di Genova ha preso atto di tale necessità, non opponendosi alla richiesta del Comune di Torino di porre in essere un percorso che consenta allo stesso Comune di Torino di ottemperare alle disposizioni di legge.

In particolare:

- (i) Il Consiglio Comunale della città di Torino, con deliberazione del 25 maggio 2015, ha approvato il *"Piano Operativo di Razionalizzazione"* delle proprie partecipazioni che, relativamente alla propria partecipazione (indiretta) del 50% in FSU, indicava l'*"intenzione della Città di Torino [di] valutare delle strategie di 'exit' dalla società al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento della azione amministrativa"* (pag. 8 e 20 del piano citato). Successivamente, in data 2 ottobre 2017, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la *"Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni del gruppo città di Torino"* mediante la quale è stata confermata *"la necessità di proseguire con le verifiche dell'ipotesi di scissione o di altra modalità di «exit» dal capitale sociale di FSU"*;
- (ii) Il Consiglio Comunale di Genova, con deliberazione del 12 maggio 2015, ha approvato il primo *"Piano di Razionalizzazione"* delle proprie partecipazioni che, relativamente alla partecipazione in FSU, segnalava che *"eventuali soluzioni di razionalizzazione dovranno essere concordate con il Comune di Torino, in virtù del controllo paritetico sulla partecipazione"*. Successivamente, in data 26 settembre 2017, il Consiglio Comunale di Genova ha approvato la *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100"* nel contesto della quale si è deciso, alla luce delle necessità manifestate dal Comune di Torino, di *"avviare le azioni propedeutiche ad una scissione non proporzionale asimmetrica di FSU, mantenendo in capo all'Ente Comune di Genova una partecipazione in FSU pari al 100%"*.

CP

Il diverso approccio alla razionalizzazione delle partecipazioni comunali in FSU deciso dai Comuni è la conseguenza del diverso ruolo che la Società Scissa assume nei rispettivi organigrammi societari.

Per il Comune di Torino FSU è una sub-holding partecipata dalla holding FCT, mentre il Comune di Genova ha una partecipazione diretta in FSU e le assegna pertanto il ruolo di holding. Per il Comune di Torino, pertanto, FSU è una partecipazione non essenziale al perseguimento delle attività istituzionali e nell'ottica del contenimento della spesa pubblica deve essere espunta dal rispettivo organigramma societario. Per il Comune di Genova FSU mantiene il ruolo di holding a controllo diretto con la funzione non sostituibile di governare la partecipazione in Iren.

Per i motivi e le esigenze sin qui delineati, i due Comuni hanno stabilito di attuare un'operazione straordinaria che consenta di sciogliere il vincolo societario attualmente esistente fra i soci di FSU al fine di consentire al Comune di Torino di ottemperare agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni introdotti dal legislatore.

Lo strumento giuridico che consente di raggiungere tale finalità è quello della "scissione parziale non proporzionale asimmetrica" disciplinata all'art. 2506 del c.c..

2. La struttura dell'operazione

La scissione, disciplinata agli artt. 2506 e seguenti del codice civile, è quell'operazione mediante la quale "una società assegna a più società, già preesistenti o di nuova costituzione, l'intero suo patrimonio e, conseguentemente si estingue, senza liquidazione (la c.d. scissione pura o integrale), oppure assegna ad una o più società, anch'esse già esistenti o di nuova costituzione, solo una parte del suo patrimonio (la c.d. scissione parziale o scorporazione), cosicché la società originaria continua ad esistere, sebbene con un patrimonio ridotto, ed assegna le relative azioni o quote ai suoi soci". La scissione è detta "proporzionale" quando i soci della scissa mantengono nelle società beneficiarie la stessa percentuale di partecipazione che avevano nella scissa; diversamente, nella scissione "non proporzionale" le quote di partecipazione che i soci avevano nella scissa e quelle che vengono ad avere nella beneficiaria risultano essere diverse.

La scissione si definisce inoltre asimmetrica quando le azioni o quote delle società beneficiarie sono attribuite ad alcuni soltanto dei soci della società che si scinde, mentre agli altri sono assegnate solo azioni o quote di quest'ultima società.

Nel caso di specie, la scissione di FSU che si intende attuare è:

- parziale in quanto solo parte del patrimonio di FSU verrà assegnato a FCT;
- non proporzionale poiché la distribuzione delle partecipazioni nella Società Beneficiaria verrà effettuata senza considerare le originarie percentuali di partecipazione al capitale sociale della Società Scissa;
- asimmetrica in ragione del fatto che il Comune di Genova, al quale non verranno assegnate quote di FCT, diverrà l'unico socio di FSU il cui capitale, a seguito della cessione di metà del proprio patrimonio a FCT, subirà una riduzione volta ad annullare la quota attualmente detenuta da quest'ultima in FSU.

18

In conseguenza della descritta operazione, la partecipazione di FSU attualmente detenuta in Iren sarà suddivisa, in maniera uguale, tra il Comune di Genova ed FCT.

FCT, per effetto della scissione, subentrerà in luogo di FSU nel patto parasociale di cui è parte FSU, relativamente alle azioni di Iren che saranno assegnate a FCT.

Nel confronti di FCT, per effetto della scissione, si applicherà il disposto dell'art. 6.3-bis del vigente Statuto sociale di Iren S.p.A., il quale stabilisce che: *"Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato"*.

3. Effetti patrimoniali della scissione

Il Bilancio di esercizio della Società Scissa chiuso al 31 luglio 2017, approvato in data 29 settembre 2017 (il "Bilancio"), costituisce la situazione patrimoniale del progetto di scissione.

Dall'esame dello stesso emerge che il patrimonio netto della FSU è pari ad Euro 560.332.336,00, e che il capitale sociale ammonta Euro 350.000.000,00.

L'attuazione dell'operazione di scissione determinerà l'assegnazione paritetica di elementi patrimoniali attivi e passivi di FSU - alla data del 31 luglio 2017 pari ad un patrimonio di Euro 280.166.168,00.

I restanti elementi patrimoniali attivi e passivi saranno assegnati secondo un criterio di pariteticità, e cioè al 50% fra società scissa e società beneficiaria, con l'unica eccezione di un credito verso l'erario di circa 41 mila euro e del suo corrispondente debito verso Iren.

In particolare, verranno assegnate, sempre in modo paritetico, il numero di azioni Iren possedute da FSU, - ove occorrente - anche mediante l'acquisto sul mercato del minor quantitativo possibile di azioni che consentirà a FSU di detenere, al momento della stipula dell'atto di scissione, un numero pari di azioni Iren.

Si segnala infine che, poiché l'operazione di scissione ivi descritta si realizzerà senza assegnazione di partecipazioni della Società Scissa e della Società Beneficiaria, ma solo e unicamente mediante una riduzione del capitale sociale della Società Scissa corrispondente alla partecipazione detenuta da FCT, non occorre determinare alcun rapporto di cambio.

4. Rapporti giuridici in essere

Nel contesto della scissione, alla Società Scissa rimarranno in capo i rapporti giuridici, diritti, obblighi ed impegni assunti dalla stessa in relazione alle attività e passività assegnate e, coerentemente, la Società Beneficiaria subentrerà in ogni rapporto giuridico, diritto, obbligo ed impegno a suo tempo assunti dalla Società Scissa in relazione alle attività e passività assegnate.

Relativamente alla sorte del contratto di finanziamento sottoscritto dalla Società Scissa e Intesa San Paolo S.p.A. in data 2 agosto 2016 e al contratto di costituzione in pegno di

87
F

strumenti finanziari in gestione accentrata ai sensi del d.lgs. 170 del 21 maggio 2004 correlato al contratto di finanziamento, sul presupposto che Intesa San Paolo S.p.A. abbia prestato il proprio consenso, si procederà alla stipula di un nuovo contratto che disciplini la concessione a carico, sia della Società Scissa, sia della Società beneficiaria, di un importo pari alla metà del debito residuo nei confronti del predetto Istituto bancario con correlativa garanzia costituita da pegno sulle azioni detenute in Iren rispettivamente assegnate per effetto della scissione. Relativamente, invece, al contratto di servizi sottoscritto tra la Società Scissa e Iren, si è deciso, d'accordo con Iren, di procedere alla sua risoluzione.

5. Aspetti di natura fiscale

Gli effetti fiscali della scissione sono disciplinati dall'art. 173 del D.P.R. 1986/917 e successive modificazioni ed integrazioni e comportano la piena neutralità fiscale dell'operazione.

Tutti gli elementi dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto assegnati alla Società Beneficiaria manterranno:

- nelle scritture contabili della Società Beneficiaria gli stessi valori contabili che assumevano nelle scritture contabili della Società Scissa;
- gli stessi valori già fiscalmente riconosciuti in capo alla Società Scissa.

6. Data di efficacia

La scissione avrà effetto a partire dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese, a norma del primo periodo del primo comma dell'art. 2506 quater del codice civile.

Ll, 30 Gennaio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Edoardo Aschieri

Per FCT Holding spa a Socio Unico
L'Amministratore Unico
Dott.ssa Susanna Fucini

Susanna Fucini

